

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2005

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

(2005/953/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

gli Stati Uniti è stato approvato con decisione 2005/476/CE (4).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

(5) La Commissione ha ora negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Thailandia che dovrebbe pertanto essere approvato.

vista la proposta della Commissione,

(6) Al fine di garantire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° settembre 2005 e nell'attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (5), occorrerebbe autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento e a prendere le necessarie misure di attuazione.

considerando quanto segue:

(1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 al fine di modificare alcune concessioni previste per il riso. Il 2 luglio 2003 la Comunità europea ha quindi notificato all'OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito dall'articolo 133 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

DECIDE:

(3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d'America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio), e con l'India e il Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, è approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

(4) Gli accordi conclusi con l'India e con il Pakistan sono stati approvati a nome della Comunità rispettivamente con le decisioni 2004/617/CE (1) e 2004/618/CE (2). Il nuovo dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) e al riso lavorato (codice NC 1006 30) è stato fissato con decisione 2004/619/CE (3). L'accordo con

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque entro il 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell'accordo a decorrere dal 1° settembre 2005.

(1) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(2) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 23.

(3) GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(4) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67.

(5) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. Le modalità di attuazione dell'accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.